

## 198. SPECIALE COVID

### CESSIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA DA PROVVEDIMENTI COVID-19

#### 01. NOZIONE

L'evolversi dell'emergenza epidemiologica dovuta al diffondersi del virus COVID-19 ha determinato una serie disparata di contributi, crediti d'imposta, sussidi, sovvenzioni.

In tale ambito appare importante e consono il provvedimento che consente la **Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19**, di cui all'art. **122 del DL 34/2020** (cosiddetto Rilancio).

Con la conversione in **legge 17 luglio 2020 n. 77**, è rimasta inalterata tale possibilità.

Vediamo in rapido dettaglio il contenuto dell'art. 122 del detto decreto dopo le modificazioni apportate dalla legge di conversione.

#### 02. LE MISURE INTERESSATE ALLA DISPOSIZIONE

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e **fino al 31 dicembre 2021**, i **soggetti beneficiari dei crediti d'imposta elencati al successivo periodo possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti.**

Questa disposizione **si applica alle seguenti misure:**

- a)** credito d'imposta per botteghe e negozi di cui all'articolo 65 del DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

60% del canone di locazione del mese di marzo 2020 concesso agli esercenti attività d'impresa per immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

<b>b)</b>	credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28 del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
<p>60% del canone di locazione, leasing o concessione di immobili non abitativi destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o professionale con fatturato inferiore ai 5 milioni di euro nel periodo precedente (misura al 30% in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse) .</p> <p>Tale bonus è riconosciuto a fronte di un calo di fatturato di ognuno dei singoli mesi di marzo, aprile, maggio di almeno la metà rispetto al corrispondente mese 2019.</p> <p>A prescindere da ogni fatturato per imprese alberghiere, agenzie di viaggio, tour operator.</p> <p>Nella misura del 20 e 10% per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori ai 5 milioni di euro nel periodo precedente.</p>	
<b>c)</b>	credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
<p>60% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, per l'acquisto di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, nel limite di 60.000 euro per ciascun beneficiario.</p> <p><b>Sono ammissibili al credito d'imposta</b> le spese sostenute per:</p> <p>a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;</p> <p>b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;</p> <p>c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;</p> <p>d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;</p> <p>e) per l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.</p>	
<b>d)</b>	credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'articolo 120 del DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
60% delle spese sostenute nel 2020, fino a un limite di 80.000 euro per la realizzazione di	

interventi richiesti dalle prescrizioni sanitarie e dalle misure di contenimento contro la diffusione da COVID-19.

Il credito è riconosciuto:

- alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni;
- agli enti non commerciali;
- Enti del terzo settore;
- Enti religiosi riconosciuti civilmente;
- Strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.

**Sono ammissibili al credito d'imposta** di cui al comma 1 le spese sostenute per:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

I cessionari dovranno utilizzare il credito in compensazione con le medesime modalità che sarebbero state utilizzate dal soggetto cedente.

**RICORDA:** La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso